

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, BARBARO, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Estensione al personale delle Ambasciate italiane all'estero dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1961, n. 130, recante riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 marzo 1961, n. 130, su proposta del senatore Piasenti, veniva stabilito che le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti per le assunzioni, le carriere e il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico, in conseguenza dello stato di belligeranza.

È risultato che l'applicazione di detta disposizione di legge avvenne restrittivamente, in quanto il Consiglio di Stato, con suo parere del 9 giugno 1961, concludeva potersi applicare soltanto nei confronti di coloro che avessero subito misure di internamento da parte degli anglo-americani solo limitatamente all'8 settembre 1943, e dopo quella data, da parte dei tedeschi e dei fascisti repubblicani.

È però certo che il grave sconvolgimento che è succeduto agli avvenimenti del settembre 1943, ha causato, al di fuori dei

confini e nei territori occupati dalle Forze armate italiane, vittime incolpevoli, soprattutto fra il personale delle ambasciate, consolati ed altre rappresentanze all'estero. Infatti con assurda presunzione il personale venne considerato ancora come « nemico » da parte delle Autorità governative o di occupazione che si succedettero alle forze occupanti dell'Esercito italiano, fino al termine della guerra o per lo meno, fino al 26 aprile 1945.

Perciò si ritiene opportuno di estendere, come risulta dalla presente proposta, i benefici dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al detto personale, nella considerazione di indennizzare funzionari, impiegati e dipendenti che, senza colpa alcuna, ebbero a sopportare danni per il solo fatto di appartenere alle nostre Rappresentanze all'estero in momenti così tragici per la Nazione tutta.

Perciò vi invitiamo ad approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I benefici di carriera ed economici, previsti dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1961, n. 130, a favore dei cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza vengono estesi altresì al personale delle Ambasciate italiane all'estero che, trovandosi in territorio fuori dei confini del Regno, e già occupato dalle Forze armate italiane, abbiano subito all'estero, deportazione o internamento dall'8 settembre 1943 alla cessazione dello stato di guerra.